

REGOLAMENTO (CEE) N. 2087/92 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 1992****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1039/92 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura del quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante

nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 42.

ALLEGATO

Descrizione della merce	Classificazione Codice NC	Giustificazione
(1)	(2)	(3)
1. Oggetti in forma di animali (cavalli e cervi) di materia plastica ricoperta di borra incollata.	3926 40 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926 e 3926 40 00.
2. Travi di quercia, per lo più schiantate, aventi una lunghezza da 255 a 260 cm, una larghezza da 26 a 28 e uno spessore da 15 a 17 cm, semplicemente segate su tutti i lati, non impregnate e non bucate. La forma e le dimensioni corrispondono a quelle della scheda n. 963 dell'Unione internazionale delle ferrovie (UIC)(¹).	4406 10 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 4406 e 4406 10 00.
3. Pubblicazione contenente informazioni riguardanti dei castelli in Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, come pure le loro possibilità di visite, ricevimenti, conferenze, alberghi, ristoranti, appartamenti, golf e altre attrazioni turistiche. La pubblicazione include semplici carte che situano detti castelli.	4911 10 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 del capitolo 49 nonché dal testo dei codici NC 4911 e 4911 10 00.
4. Assortimenti costituiti da un orologio-giocattolo di materia plastica, utilizzabile come lavagna previa asportazione del quadrante, con un quadrante amovibile di cartone, un cancellatore-giocattolo e un feltro.	9503 90 31	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 l) del capitolo 36 nonché dal testo dei codici NC 9503, 9503 90 e 9503 90 31.
5. Formine di materia plastica per plastilina denominate « cookie cutters », destinate soprattutto ad essere utilizzate come giocattoli dai bambini per formare figurine rappresentanti personaggi « Disney » di cui hanno la forma	9503 90 31	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 u) del capitolo 39 nonché dal testo dei codici NC 9503, 9503 90 e 9503 90 31.
6. Palloni da spiaggia gonfiabili di materia plastica saldata, muniti di valvola.	9503 90 31	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 9503 e 9503 90 31. Questi palloni non possono essere classificati nella voce 9506 a motivo della loro modesta consistenza e resistenza agli urti.
7. Tenda destinata a essere utilizzata da bambini, all'interno o all'esterno, costituita da un pezzo di tessuto di nailon ricoprente, da un telaio tubolare di plastica e da piccoli picchetti metallici destinati ad agganciare la tenda quando è utilizzata all'esterno.	9503 90 37	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3b e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 t) della sezione XI nonché dal testo dei codici NC 9503, 9503 90 e 9503 90 37. Date le sue dimensioni (cioè 110 cm d'altezza quando la tenda è montata) e la sua costruzione (in particolare, l'assenza di tenditori), essa non può essere considerata una tenda o un oggetto da campeggio ai sensi della nota 1 u) del capitolo 95.

(¹) Union internationale des chemins de fer.